

---

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

**COMUNE DI MEDUNO**

Provincia di Pordenone

---

VARIANTE N.21 AL PRGC

**RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE**

Elab. RA

Il progettista

appc udine

ordine degli architetti  
pianificatori paesaggisti  
e conservatori della  
provincia di udine

**fadel massimo**  
albo sez. A/a - numero 1067  
**architetto**





## **PREMESSA**

Il presente documento viene redatto con il fine di identificare, descrivere e valutare i potenziali effetti sull'ambiente connessi alle previsioni introdotte dalla variante urbanistica n. 21 al P.R.G.C. vigente del Comune di Meduno.

Ai sensi dell'art.6 (commi 3 e 3bis) del D.lgs.152/2006, in via preliminare all'attivazione della procedura di VAS per piani e programmi inerenti piccole aree a livello locale o che comprendano modifiche di rilevanza minore, nonché per i piani e programmi - diversi da quelli di cui all'art. 6 comma 2 - che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, viene effettuata una verifica della necessità o meno di assoggettare i suddetti piani alla valutazione ambientale. Tali piani e programmi sono soggetti a VAS qualora ne vengano accertati effetti significativi sull'ambiente applicando la procedura di verifica indicata dall'art. 12 del decreto legislativo.

Da un'analisi degli elementi a disposizione si è verificato che le caratteristiche territoriali ed i contenuti della variante non interferiscono con elementi tali da attivare direttamente la procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi del comma 2 dell'art.6 Dlgs.152/2006 e s.m.i. I contenuti della variante n. 21 riguardano nella sostanza l'adeguamento dello strumento urbanistico al PAI-PAIL

La variante in oggetto si configura nel rispetto dell'iter procedurale stabilito ai sensi dell'art. 17 del DPGR 086/pres./2008. Per la redazione della presente variante non si è ritenuto di dover procedere alla preventiva definizione delle direttive in quanto i contenuti della variante stessa non incidono sugli obiettivi e sulle strategie individuate dal piano; essa inoltre rispetta i limiti di flessibilità stabiliti dal piano regolatore vigente.

Le modifiche alla zonizzazione rientrano nella tipologia di varianti di cui alla lett. e) e f) dell'art. 17 del DPGR 086/pres./2008; in tal modo la variante in oggetto si configura come "Variante di livello comunale" ai sensi del capo II della legge regionale n. 21/2015 e di conseguenza l'iter da seguire nella procedura di valutazione è quello indicato nell'art. 6 comma 3 e 3bis del Dlgs.152/2006, così come disposto dall'art. 4 della L.R. 16/2008 ai commi 2 e 3.

Pertanto si ritiene che le previsioni della variante n. 21 debbano essere valutate preventivamente negli effetti ambientali attraverso la procedura di verifica di cui all'art.12 del Dlgs.152/2006 più sopra richiamato.

Il presente documento viene redatto nei contenuti dell'allegato I del Dlgs. 4/2008 ovvero nei criteri dell'allegato II della direttiva comunitaria 2001/42/CE.

### **1) Caratteristiche della variante, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi**

#### **1.1) in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse**

La presente variante urbanistica al Piano Regolatore Generale del Comune di Meduno, individuata con il numero progressivo n. 21, è stata redatta ai fini dell'adeguamento dello strumento urbanistico comunale al Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Taglimento (PAI) comprendente la Variante n.1 al Piano per l'assetto Idrogeologico del bacino del fiume Livenza (PAIL) adottata dall'Autorità di Bacino con Delib. N.1 del 19/11/201) e comprendente salvaguardie del PAIL 2012.

### **1.2) in quale misura la variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati**

Le modifiche proposte nella variante n. 21 ed oggetto di valutazione del presente documento, non influenzano piani e programmi sovraordinati in quanto intervengono all'interno dei contenuti strutturali del Piano, ovvero non incidono sugli obiettivi e sulle strategie di cui all'art.30 della ex LR 52/91.

### **1.3) la pertinenza delle varianti per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile**

Le caratteristiche della presente variante precedentemente esposte, ed in particolare la non sostanzialità dei contenuti individuati, non permettono oggettivamente di stabilire, soprattutto per il livello di dettaglio, se via sia un'integrazione delle considerazioni ambientali finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile.

Per quanto riguarda le considerazioni ambientali, si ritiene che la normativa complessiva del Piano Regolatore Comunale, considerando sia l'assetto vigente sia le lievi modifiche apportate con la presente variante, abbia un discreto livello di integrazione delle componenti ambientali finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile.

### **1.4) problemi ambientali pertinenti alla variante**

Le modifiche previste trovano coerenza all'interno degli obiettivi e strategie fissate all'interno della pianificazione strutturale del Comune di Meduno.

Effettuando una valutazione dei problemi ambientali imputabili alle modifiche, si ritiene che le previsioni in esse contenute non presentino punti di criticità ambientale di cui si renda necessario un approfondimento.

### **1.5) la rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente**

I contenuti della variante non sono tali da individuare elementi per l'attuazione della normativa comunitaria del settore dell'ambiente.

## **2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:**

### **2.1) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti**

Le modifiche introdotte, di adeguamento normativo e zonizzativo al PAIL possono essere quindi analizzate stabilendo i principali effetti su ogni singola componente ambientale o antropica; tali effetti attengono:

Componente	Valutazione	Descrizione effetti
Suolo	-	Le modifiche introdotte NON prevedono un consumo aggiuntivo di suolo, mentre dettano condizioni di sicurezza per futuri insediamenti
Acqua	-	Le modifiche introdotte non prevedono prelievo della risorsa.
Aria	-	Le modifiche introdotte non interessano gli attuali livelli di qualità dell'aria

Biodiversità		le modifiche non influiscono su ambiti che presentano particolari elementi da salvaguardare per le loro caratteristiche naturali.
Paesaggio e patrimonio culturale		Le modifiche non intervengono nel merito di considerazioni di carattere paesaggistico, né creano interferenze con aspetti del territorio dal punto di vista del paesaggio o del patrimonio culturale.
Rumore	-	Le modifiche introdotte non introducono sorgenti puntuali per l'incremento degli attuali livelli acustici o previsioni che possano creare delle condizioni di criticità.
Popolazione	-	La variante non introduce previsioni che vadano ad incidere sui principali fattori di interferenza della salute umana.
Traffico e viabilità	-	Le modifiche introdotte con la presente variante non andranno a generare flussi di traffico o modifiche interferenti con la rete generale e/o locale.
Economia	-	Le modifiche non introducono previsioni che vadano ad incidere sulla sfera economica.

## **2.2) carattere cumulativo degli impatti**

Le previsioni individuate con la presente variante possono ritenersi di portata irrilevante per quanto riguarda il carattere cumulativo degli impatti.

## **2.3) natura transfrontaliera degli impatti**

A seguito dell'emanazione della Direttiva 42/2001/CE e soprattutto nelle leggi di recepimento introdotte ai diversi livelli di governo del territorio, è stato posto l'accento sulla necessità di valutare la natura transfrontaliera degli effetti connessi a piani e programmi.

La natura della variante n. 21, e la sua localizzazione non provocano alcun impatto di natura transfrontaliera tali da introdurre effetti negativi sulle matrici ambientali dell'area vasta o tali da rendere necessario un coinvolgimento delle autorità extra confine.

## **2.4) rischi per la salute umana o per l'ambiente**

Le caratteristiche e la tipologia della variante proposta sono tali da non individuare rischi per la salute umana o per l'ambiente.

## **2.5) entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)**

La variante prevede adeguamenti della zonizzazione e della normativa di natura circoscritta con impatti derivanti irrilevanti o pro-attivi.

## **2.6) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;**

Gli elementi puntuali (edifici, complessi di edifici e loro pertinenze) presenti sul territorio del Comune che risultano di particolare interesse storico-culturale o del paesaggio si trovano in punti del territorio che non sono relazionabili con le aree oggetto di modifica; inoltre risultano esserci delle aree interessanti dal punto di vista archeologico, segnalate dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, ma non sono

coinvolte dalle modifiche oggetto della variante. Si ritiene pertanto che l'attuazione delle previsioni contenute nella variante non crei alcun tipo di interferenza con gli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico citati.

Per quanto riguarda i siti che presentano particolare interesse ambientale, nel territorio del comune di Meduno non si rilevano aree protette da Rete Natura 2000. Nei comuni contermini di Maniago, Frisanco, Vivaro, Arba, Tramonti di Sopra e Travesio si rileva tuttavia la presenza di siti tutelati. Si valuta tuttavia che le modifiche introdotte, esterne agli ambiti appena citati, non intervengano con previsioni tali da produrre impatti significativi e rilevanti all'interno di queste zone.

### **2.7) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.**

Le modifiche introdotte con la variante non comportano il superamento dei livelli di qualità ambientale.

### **2.8) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.**

Il territorio comunale di Meduno non presenta ambiti specificatamente riconosciuti a livello nazionale, comunitario o internazionale. Gli ambiti protetti si trovano in alcuni comuni limitrofi, come specificato al punto 2.6) o in zone non relazionabili con quelle oggetto di intervento (come le "aree a rischio archeologico").

Le modifiche introdotte con la variante non hanno caratteristiche tali da ritenere possibile una loro interferenza sulla componente paesaggistica.

## **CONCLUSIONI**

Sulla base dei contenuti e delle valutazioni affrontate all'interno del presente documento relativamente agli effetti ambientali riconducibili alla variante n. 21 al Piano Regolatore vigente, si ritiene che le previsioni introdotte con la medesima variante non producano potenziali effetti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica.